
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

CASSA RURALE ALTO GARDA

LE PARTI SPECIALI

Maggio 2021



Sommario

– PARTE SPECIALE A - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	3
– PARTE SPECIALE B – REATI INFORMATICI	12
– PARTE SPECIALE C – REATI ASSOCIATIVI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA.....	15
– PARTE SPECIALE D – FALSITA` IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	19
- PARTE SPECIALE E - REATI SOCIETARI	23
- PARTE SPECIALE F - REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	32
- PARTE SPECIALE G - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	35
- PARTE SPECIALE H - REATI DI MARKET ABUSE E AGGIOTAGGIO	40
- PARTE SPECIALE I - SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	45
– PARTE SPECIALE L – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO	48
– PARTE SPECIALE M – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	53
– PARTE SPECIALE N – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	57
– PARTE SPECIALE O – REATI AMBIENTALI.....	59
– PARTE SPECIALE P – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....	62
– PARTE SPECIALE Q – RAZZISMO E XENOFOBIA.....	65
– PARTE SPECIALE R – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE	67
- PARTE SPECIALE S - REATI TRIBUTARI	72
- PARTE SPECIALE T - REATI DI CONTRABBANDO	76

– PARTE SPECIALE A – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Maggio 2021

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. I reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dall'articolo 24 del d.lgs. 231/2001

Malversazione a danno dello Stato (Art. 316-bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1032.

La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Truffa (Art. 640 c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico dell'Unione Europea col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5)

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante prevista dall'art. 61, primo comma, numero 7.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p.)

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui dall'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Indebita percezione di erogazioni a carico del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 della legge 898/1986)

1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

2. I reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dall'articolo 25 del d.lgs. 231/2001

Peculato (Art. 314 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Concussione (Art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Circostanze aggravanti (Art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.).

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Confisca (Art. 322-ter c.p.)

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis,

ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di un pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

3. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001 (PA).

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione:

Aree a rischio reato:

1. Gestione e formazione personale
2. Assunzione e gestione amministrativa del personale
3. Gestione risorse infrastrutturali e servizi generali
4. Gestione acquisti
5. Gestione ed impiego del credito
6. Gestione operativa crediti non performing
7. Gestione della tesoreria
8. Gestione e amministrazione degli strumenti finanziari
9. Amministrazione, bilancio e fiscale
10. Consulenza legale, tributaria e operativa
11. Gestione blocchi
12. Gestione pensioni
13. Gestione conti correnti
14. Gestione condizioni in deroga
15. Gestione della comunicazione aziendale e delle attività promozionali
16. Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza
17. Gestione tesoreria enti pubblici

4. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione:

- Previsione di punti di verifica ed adeguati livelli autorizzativi riguardanti dati / informazioni forniti ad organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti e, in caso di ottenimento degli stessi, la predisposizione del rendiconto verificato ed autorizzato sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti.
- Processi di selezione, assunzione del personale - oltretutto rispondenti alle normative di legge e degli accordi contrattuali vigenti - caratterizzati da trasparenza, obiettività e tracciabilità.
- Definizione di ruoli e competenze delle funzioni responsabili della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con altro Ente pubblico, in modo da garantire, per quanto possibile, il rispetto del principio della "segregazione funzionale-contrapposizione degli interessi".
- Criteri oggettivi e verificabili per la scelta dei Partners, collaboratori, consulenti, agenti, intermediari e strumenti idonei a valutare la corretta esecuzione del contratto, la congruità del corrispettivo, la effettività della spesa e la pertinenza all'attività aziendale. E' inoltre prevista una clausola risolutiva del contratto nel caso di inosservanza dei principi enunciati nel Codice di Comportamento
- Documentazione idonea e tramite supporti, cartacei o informatici, dei principali adempimenti eseguiti dalla funzione aziendale preposta nel corso delle relazioni o dei contatti stretti con la Pubblica Amministrazione o con altro Ente pubblico.
- Previsione di idonei sistemi di controllo che consentano la verifica della regolarità delle richieste di informazioni avanzate dalla Banca nei confronti degli uffici competenti della Pubblica Amministrazione, ovvero delle richieste avanzate nei confronti della Banca da esponenti della Pubblica Amministrazione.
- Modalità di gestione delle risorse finanziarie definite in modo da consentire la tracciabilità di ogni singola operazione.
- Monitoraggio e accertamento delle risorse che intrattengono per conto della Banca rapporti con la Pubblica Amministrazione che dispongano di poteri di spesa adeguati alle funzioni loro delegate.
- Esecuzione di verifiche interne su correttezza e veridicità dei documenti e delle informazioni fornite dalla Società nei confronti della Pubblica Amministrazione o di altro Ente Pubblico ai fini della stipulazione e conclusione di accordi.
- Definizione di specifici flussi informativi tra le strutture organizzative e/o funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento.
- Canale di segnalazione dedicato alla denuncia verso l'organismo di Vigilanza circa eventuali anomalie riscontrate nel corso dell'attività inerente la gestione dei rapporti con Pubblica Amministrazione o con altro Ente pubblico.

- Osservanza dei principi enunciati nel Codice Etico che disciplina i comportamenti da tenere da parte di tutti i dipendenti e gli esponenti aziendali.
- Osservanza dei principi definiti dalla Policy Anticorruzione, che stabilisce l'importanza di operare perseguendo i principi di legalità, moralità, professionalità, integrità e trasparenza in coerenza con i propri obiettivi di business, al fine di mitigare il rischio di violazioni di norme in materia di corruzione.
- Nell'ambito del servizio di tesoreria per gli enti pubblici, esistenza di controlli finalizzati ad assicurare il corretto completo riversamento delle somme riscosse per conto dell'ente.
- Abilitazione alla prestazione dei servizi di tesoreria e di cassa sulla base di uno specifico contratto.

– PARTE SPECIALE B – REATI INFORMATICI

Gennaio 2020

I REATI INFORMATICI

1. I reati informatici richiamati dall'articolo 24-bis del d.lgs. 231/2001 sono:

Documenti informatici (Art. 491-bis)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati informatici

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 24-bis del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati informatici:

1. Produzione e gestione di documenti informatici
2. Gestione misure di sicurezza sull'infrastruttura tecnologica.

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati informatici:

- Tracciabilità delle attività svolte dagli utenti con i sistemi informativi della Banca
- Impossibilità nei sistemi della Banca di installare software o utilizzare dati provenienti da fornitori diversi da quelli autorizzati dall'azienda ovvero scaricati da internet in assenza di previa autorizzazione da parte dell'unità organizzativa preposta
- Monitoraggio, nel rispetto di quanto disposto dallo statuto dei lavoratori e dalla normativa in materia di Privacy, circa gli accessi agli applicativi da parte di dirigenti e dipendenti.

– PARTE SPECIALE C – REATI ASSOCIATIVI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Gennaio 2020

I REATI ASSOCIATIVI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

1. I reati associativi di criminalità organizzata richiamati dall'articolo 24 ter del d.lgs. 231/2001

Associazione per delinquere (Art. 416.)

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter.)

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Art. 630)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena previsti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati associativi di criminalità organizzata

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 24-ter del D. Lgs. 231/2001.

Sono da considerare sensibili potenzialmente tutti i processi quando il reato preveda il coinvolgimento di tre o più persone. Quindi la fattispecie di associazione a delinquere deve essere considerata come aggravante di un reato presupposto. Pertanto è stata convenzionalmente attribuita alla funzione Compliance al fine di non aggravare l'analisi dei rischi

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Essendo la fattispecie dei reati associativi di criminalità organizzata potenzialmente configurabile con riferimento a tutti i processi/attività identificati come sensibili ai fini 231, saranno applicabili tutti i protocolli già individuati per ognuno di essi. Inoltre si evidenzia che la banca ha adottato un codice di comportamento nel quale viene esplicitato agli esponenti aziendali e agli altri destinatari il divieto di:

- Tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello.

- Collaborare con associazioni criminali al fine di incrementare gli utili o il profitto della Banca o qualsiasi altro vantaggio per la medesima.
- Intraprendere rapporti bancari o effettuare operazioni bancarie con soggetti sospettati di intrattenere rapporti con associazioni a delinquere.

– PARTE SPECIALE D – FALSITA` IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

Gennaio 2020

FALSITA` IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

1. I reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento sono richiamati dall'articolo 25-bis del d.lgs. 231/2001

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Alterazione di monete (Art. 454 c.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-bis del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

- Gestione contanti e valori

3. *Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato*

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai protocolli generali, sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

Procedure dove si certifichi che i soggetti cui è attribuita la funzione di maneggio di denaro contante e valori bollati siano dotati di specifici requisiti di onorabilità e professionalità definiti dalla Banca.

Assicurarsi che gli operatori preposti alla gestione dei falsi e alla gestione della valuta estera fuori corso siano muniti di strumenti idonei alla verifica dell'autenticità degli stessi.

Procedure dove il denaro e/o valori bollati risultati falsi siano specificamente disciplinati mediante apposita disposizione organizzativa.

- PARTE SPECIALE E - REATI SOCIETARI

Gennaio 2020

I REATI SOCIETARI

1. I reati societari richiamati dall'articolo 25-ter del d.lgs. 231/2001

False comunicazioni sociali (Art.2621 codice civile) (nuovo art. in vigore dal maggio 2015)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (Art. 2621-bis). (nuovo art. in vigore dal maggio 2015)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. Art. 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità). - Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società', ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».

False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 c.c.) (nuovo art. in vigore dal maggio 2015)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Falso in prospetto (articolo 173-bis del T.U. Finanza, D. Lgs. n. 58/98)

L'art. 34 (*Falso in prospetto*), comma 2, della legge 262/2005 ha abrogato l'art. 2623 del codice civile, che puniva il reato in esame.

La fattispecie criminosa è, attualmente, prevista e sanzionata dall'articolo 173-bis (*Falso in prospetto*) del T.U. Finanza.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, l'art. 25-ter del citato decreto richiama, attualmente, la norma civilistica abrogata, mentre non fa riferimento alcuno al reato introdotto dalla legge 262/2005, lasciando intendere il venir meno della responsabilità amministrativa della Società ai sensi dell'art. 25-ter, con riferimento al reato di falso in prospetto.

Tale condotta criminosa consiste nell'espone, nei prospetti richiesti ai fini dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, false informazioni idonee ad indurre terzi in errore od occultare dati o notizie con la medesima intenzione.

Si precisa che:

- deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Impedito controllo (articolo 2625 del codice civile ed articolo 29 D.Lgs. 39/2010).

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 del codice civile).

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio").

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627 del codice civile, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la Società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, che viene in tal modo depauperato a vantaggio dei soci.

Per tale motivo, pare invero difficile ipotizzare che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della Società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.

In relazione ai rapporti infragruppo, appare possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi è possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato facendosi restituire indebitamente i conferimenti, effettuati in una società del gruppo, in modo simulato attraverso il pagamento di servizi non resi o erogati a condizioni più onerose di quelle di mercato.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 del codice civile).

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nel ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio");
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società valgono, al riguardo, le osservazioni compiute con riferimento alla disposizione precedente, risultando anche in tale caso delicato i profili di rilevanza della fattispecie in esame in relazione alle operazioni infragruppo.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 2628 del codice civile).

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali della Società o della Società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio");
- parimenti a quanto previsto in relazione alla fattispecie di cui all'art. 2627 del codice civile, configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 del codice civile).

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio");
- anche in questo caso, configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno effettuato a favore dei creditori prima del giudizio.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società, trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, alla sua commissione da parte degli amministratori può conseguire un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Tipico è, ad esempio, il caso di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura di opposizione prevista dall'art. 2503 del codice civile a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (articolo 2629-bis del codice civile).

Il reato è stato introdotto dall'articolo 31 della legge 262/2005.

La condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 2391, comma 1, del codice civile, il quale prevede che si dia notizia agli amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, si abbia in una determinata operazione della società.

Sono soggetti attivi del "reato proprio", l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del T.U. Finanza, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U. Bancario, del T.U. Finanza, del d.lgs. 209/2005 (*Codice delle assicurazioni private*) e, anche su base consolidata, del d.lgs. 124/1993 (*Disciplina delle forme pensionistiche complementari*).

Formazione fittizia del capitale (articolo 2632 del codice civile).

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti (anche in questo caso si è in presenza di un "reato proprio").

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società, le operazioni idonee ad integrare l'elemento oggettivo del reato in esame possono essere compiute per una pluralità di fini, molti dei quali realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente ad esempio, mediante l'aumento fittizio del capitale sociale operato tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti, al fine di fornire la rappresentazione - evidentemente fallace - di una solida situazione patrimoniale della Società.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 del codice civile).

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori medesimi.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori ("reato proprio");
- parimenti a quanto previsto dalla fattispecie di cui all'art. 2629 del codice civile, costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno effettuato a favore dei creditori prima del giudizio.

Corruzione tra privati (articolo 2635 del codice civile).

Tale condotta si verifica nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Si applica la pena prevista per il reato di cui sopra se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

È punibile chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nei periodi precedenti.

Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635-bis c.c.).

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

Illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 del codice civile).

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società, vengono in particolare in considerazione le fraudolente manovre degli amministratori o di soci idonee ad influenzare il costituirsi delle maggioranze assembleari, allo scopo di far assumere deliberazioni conformi all'interesse della Società, ma in spregio dei diritti delle minoranze nonché attraverso mezzi illeciti e tali da determinare un pregiudizio al corretto funzionamento degli organi sociali.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 del codice civile).

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge (Banca d'Italia, Consob, ecc.), al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza (anche su base consolidata); ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle Autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti ("reato proprio");
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Gli ambiti di attività in relazione ai quali si prospetta un dovere di collaborazione con l'Autorità di vigilanza sono diversi: vengono in considerazione, ad esempio, la vigilanza informativa, nell'ambito della quale la Società può essere tenuta a trasmettere alla Banca d'Italia situazioni, dati, nonché ogni documento richiesto (art. 66 del T.U. Bancario), la vigilanza ispettiva comportante l'obbligo di esibire i documenti richiesti in sede di ispezione (art. 68 del T.U. Bancario).

Il reato in parola, si presenta a forma libera, tale cioè da ricomprendere comportamenti ostruzionistici di varia natura e si potrà pertanto configurare nel caso di inottemperanza all'ordine di convocazione – da parte di Banca d'Italia - degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti, oppure di omessa convocazione degli organi collegiali, quando richiesta dalla Banca d'Italia per proporre l'assunzione di determinate decisioni.

Particolare attenzione dovrà pertanto essere posta dalla Società nel richiamare i soggetti posti in posizione apicale ad improntare i rapporti con le Autorità di vigilanza a criteri di correttezza, trasparenza e massima collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo essere considerati di ostacolo all'attività che tali Autorità sono chiamate a svolgere.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati societari

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 ter del d.lgs. 231/2001 (Reati Societari).

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati societari:

1. Predisposizione del Bilancio e gestione delle poste oggetto di stima
2. Gestione della contabilità ordinaria e del servizio amministrativo
3. Gestione scritture contabili
4. Gestione degli adempimenti fiscali, tributari e di sostituto d'imposta
5. Gestione operazioni di natura straordinaria (Aumenti di capitale sociale, fusioni, scissioni)
6. Gestione delle comunicazioni verso Soci e gestione delle assemblee
7. Restituzione dei conferimenti ai Soci
8. Comunicazione informative a Organi di Vigilanza, Agenzia delle Entrate e Indagini Finanziarie
9. Gestione locazioni attive e passive
10. Gestione segnalazioni
11. Gestione prestiti obbligazionari

12. Pianificazione e selezione delle risorse umane
13. Sistemi di valutazione del personale
14. Gestione del processo acquisti di beni e servizi (ciclo passivo)
15. Ripartizioni utile e riserve
16. Gestione marketing e vendita spazi pubblicitari
17. Gestione operazioni di compravendita immobiliare
18. Gestione conflitti di interesse
19. Gestione visite ispettive
20. Istruttoria, valutazione, erogazione e estinzione del credito
21. Predisposizione informativa per emissione di prestiti obbligazionari

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati societari:

- Predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario, nel rispetto dei principi civilistici e fiscali vigenti:
 - o Identificazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione od unità organizzativa deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alla funzione responsabile;
 - o Previsione di istruzioni rivolte alle unità organizzative che indichino dati e notizie che è necessario fornire alla funzione preposta alla redazione del bilancio per le chiusure periodiche;
 - o Mappatura a sistema dei conti ed i relativi saldi del bilancio di verifica per la corretta riconduzione dei saldi ai conti del bilancio di esercizio;
 - o Registrazioni contabili riferite ad un esercizio siano effettuabili solo nei periodi di contabilizzazione aperti;
 - o Sistema che non consente la duplicazione dei numeri delle registrazioni contabili.
- Mantenimento di una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in generale.
- Previsione della rilevazione, trasmissione e aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione di comunicazioni sociali tramite sistema informatico, in modo che sia sempre garantita la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati a sistema.

- Fornitura di informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.
- Previsione di regole di comportamento rivolte ai componenti, per esempio, del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale, al fine di richiedere la massima correttezza nella redazione delle comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico. Tali regole prevedono che nelle comunicazioni vengano inserite informazioni chiare, precise, veritiere e complete.
- Nell'ambito dell'esecuzione dei pagamenti, prevista una doppia autorizzazione da parte di due soggetti delegati che non controllano il merito della richiesta di pagamento.
- Ripartizione degli utili e degli accantonamenti a riserve nel rispetto dei principi civilistici e fiscali prendendo atto del verbale dell'assemblea e che la dichiarazione del Modello Unico venga predisposta con il supporto del tributarista/fiscalista e l'ufficio Finanza e Amministrazione disponga il versamento delle imposte dovute.
- Previsione che tutte le operazioni sul capitale sociale della Banca devono essere effettuate nel rispetto delle regole di corporate governance e delle procedure aziendali all'uopo predisposte.
- Nella gestione locazioni attive e passive esecuzione di una valutazione inerente alla congruità del canone.
- Per la gestione operazioni di compravendita immobiliare ricorso a stime e valutazioni peritali da parte di terzi.
- Previsione di verifiche nella gestione delle selezioni, assunzioni e avanzamenti di carriera.
- Definizione di processi di selezione, assunzione del personale caratterizzati da trasparenza, obiettività e tracciabilità.
- Nell'ambito della compravendita di strumenti finanziari di emittenti non quotati previsione di controllo da parte dell'Alta Direzione.
- Criteri oggettivi e verificabili per la scelta dei Partners, collaboratori, consulenti, agenti, intermediari e strumenti idonei a valutare la corretta esecuzione del contratto, la congruità del corrispettivo, la effettività della spesa e la pertinenza all'attività aziendale. Prevista una clausola risolutiva del contratto nel caso di inosservanza dei principi enunciati nel Modello e nel Codice di Comportamento.
- Criteri di individuazione e di gestione delle informazioni "price e/o business sensitive" (regole di accesso a tali informazioni - persone che ne sono legittimamente in possesso - modalità di controllo e tracciatura del flusso documentale riguardante tali dati e informazioni - modalità delle comunicazioni verso l'esterno).

- PARTE SPECIALE F - REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

Gennaio 2020

I REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

1. I reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico richiamati dall'articolo 25-quater del d.lgs. 231/2001

L'articolo 25-quater del d.lgs 231/2001 non richiama specificatamente una serie di reati, bensì fa un generico riferimento ai "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, nonché all'articolo 2 della Convenzione Internazionale del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Di seguito quanto riportato dall' art. 2 della Convenzione Internazionale:

1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;

b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

2. <omissis>

3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.

4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5.<omissis>

I trattati richiamati dall'articolo sono numerosi e fanno riferimento a diverse convenzioni internazionali aventi l'obiettivo di reprimere gli atti di terrorismo. (A titolo esemplificativo si riportano: Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale - Roma, 10 marzo 1988, Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997, ecc.)..

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati societari

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quater del d.lgs. 231/2001 (Reati Finanziamento al terrorismo).

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati societari:

1. Anagrafe cliente
2. Gestione risorse infrastrutturali
3. Gestione apertura rapporti
4. Bonifici in partenza e arrivo (Italia/Estero)
5. Gestione incassi effetti e documenti
6. Gestione carte di debito e prepagate
7. Relazioni con comunità

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

- La Banca garantisce la conformità dell'operatività alle disposizioni vigenti in materia di antiterrorismo/antiriciclaggio, avvalendosi di specifici applicativi in grado di consultare le basi dati dei nominativi sospetti di finanziamento al terrorismo.
- Gli uffici preposti, in conformità alle vigenti prescrizioni di legge ed al ruolo rivestito nei rapporti con i fornitori e/o clienti, approntano e consultano le liste antiterrorismo predisposte dagli organismi ufficiali.
- Controlli automatici sui nominativi sospetti di terrorismo e Paesi con cui è vietato dalla normativa operare (Black List).
- La Banca vieta di concludere operazioni ovvero aprire nuovi rapporti a favore di soggetti - persone fisiche o persone giuridiche - i cui nominativi siano contenuti nelle Liste antiterrorismo.

- PARTE SPECIALE G - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Gennaio 2020

I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

1. I delitti contro la personalità individuale richiamati dall'articolo 25- quinqes del d.lgs. 231/2001

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, si procura consapevolmente o comunque dispone di materiale pornografico avente per oggetto minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Pornografia virtuale (Art. 600-quater.1. c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

Tratta di persone (Art. 601 c.p.)

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art.603 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
 - 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
- Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti sulla personalità individuale

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quinquies del d.lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di delitti sulla personalità individuale:

1. Gestione servizi e fornitori
2. Gestione del credito
3. Gestione risorse umane

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi di reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di delitti sulla personalità individuale:

- Prevista richiesta contrattuale di impegno dei collaboratori esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e femminile, condizioni igienico - sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano.
- La selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), viene svolta con particolare attenzione ed in base ad apposita procedura interna: in particolare, l'affidabilità viene valutata, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante.
- Chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato da un fornitore è tenuto ad informare immediatamente l'OdV della Banca di tale anomalia

- Nei contratti con i collaboratori esterni è contenuta un'apposita dichiarazione dei medesimi, con cui essi affermano di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto, oltre che delle sue implicazioni per la Banca. I collaboratori devono inoltre dichiarare se, negli ultimi dieci anni, sono stati indagati in procedimenti giudiziari relativi ai delitti contro la personalità individuale.
- Presenza di codice etico che disciplina i comportamenti da tenere da parte di tutti gli esponenti aziendali, che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati dalla presente parte speciale.
- La Banca è dotata nei propri sistemi informativi di filtri costantemente aggiornati che contrastano l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile.
- Periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri esponenti aziendali ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso.
- Nel rispetto delle normative vigenti, la Banca effettua periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali, o la commissione di reati attraverso il loro utilizzo.

- PARTE SPECIALE H - REATI DI MARKET ABUSE E AGGIOTAGGIO

Gennaio 2020

I REATI DI MARKET ABUSE

1. I reati di market abuse richiamati dagli articoli 25-ter e 25-sexies del d.lgs. 231/2001

Abuso di informazioni privilegiate (articolo 184 del D. Lgs. 58/1998)

La fattispecie si realizza quando chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio ovvero chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a)

Sanzioni amministrative – Abuso di informazioni privilegiate (Art 187-bis)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
 - a. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - b. comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
 - c. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).
4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Manipolazione di mercato (articolo 185 del D. Lgs. 58/1998)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Art 187-ter (Sanzioni amministrative – Manipolazione del mercato)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.
2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.
3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:
 - a. operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
 - b. operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
 - c. operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
 - d. altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.
7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

Aggiotaggio (articolo 2637 del codice civile).

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero

incide in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di market abuse

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 25-ter e 25 sexies del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di market abuse:

1. Gestione informazioni privilegiate in fase di concessioni crediti
2. Consulenza in materia di investimenti e negoziazione
3. Gestione delle operazioni di compravendita su strumenti finanziari
4. Gestione di portafogli di investimento

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di market abuse:

- Astensione dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.
- Obbligo di mantenere riservate tutte le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento delle proprie funzioni, sia aventi ad oggetto la Banca e gli strumenti finanziari della stessa, sia riguardanti Società terze in rapporto d'affari con la Banca e gli strumenti finanziari di queste ultime nonché di utilizzare le informazioni o i documenti stessi esclusivamente per l'espletamento dei propri compiti lavorativi.
- Divieto di compiere operazioni su strumenti finanziari di Società terze in rapporto d'affari con la Banca, in relazione alle quali si posseggano informazioni privilegiate circa l'emittente o il titolo stesso conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse.
- Nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione monitoraggio dell'eventuale presenza di soggetti esterni (quali, ad esempio, direttori generali, responsabili o dirigenti di aree aziendali di altre società, consulenti), in particolare di quelli che hanno accesso ad informazioni privilegiate su base occasionale.
- Il mantenimento della riservatezza dei documenti e delle informazioni di cui dipendenti e/o consulenti o collaboratori esterni vengano a conoscenza nello svolgimento dei loro compiti è sottoposto a vincoli di confidenzialità formalizzati (procedure o circolari interne, clausole contrattuali, accordi di riservatezza). Tali vincoli prevedono espressamente il divieto di diffusione dei documenti e delle

informazioni all'interno o all'esterno della Banca, se non tramite il canale istituzionalmente previsto o a favore dei destinatari designati.

- PARTE SPECIALE I - SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Gennaio 2020

I REATI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

1. I reati della salute e sicurezza sul lavoro richiamati dall'articolo 25 septies del d.lgs. 231/2001

Omicidio colposo (Art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è la reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-septies del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

- Adozione delle misure previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex D. Lgs. 81/08 e gestione degli adempimenti previsti.

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione del rischio reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

- Adozione dei documenti di valutazione dei rischi
- Definizione di un il piano generale di emergenza e di evacuazione
- Registrazione e documentazione delle attività obbligatorie per Legge e/o previste dalle normative aziendali deve essere puntuale, con particolare riguardo alla predisposizione del piano di valutazione dei rischi per la sicurezza ed alla effettuazione delle riunioni periodiche previste a livelli diversi a seconda dei temi trattati e dei partecipanti coinvolti
- Procedure per assicurare che le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio e dei ruoli, compiti e responsabilità assegnati siano conformi ai requisiti di Legge e formalmente definiti in coerenza con la struttura aziendale
- Processi di formazione, informazione e addestramento effettuati in modo continuativo tramite l'effettuazione di corsi dedicati - in relazione ai rischi generali e specifici presenti sui luoghi di lavoro - sia agli utilizzatori delle dotazioni personali di prevenzione / protezione che ai responsabili ai vari livelli per la sicurezza e l'ambiente
- Monitoraggio continuativo della conformità agli obblighi di legge e delle normative aziendali, attraverso la programmazione ed effettuazione di verifiche interne su sicurezza ed ambiente opportunamente diffuse e documentate (con indicazione di: eventuali criticità emerse - azioni da intraprendere - tempi di attuazione - responsabili della loro attuazione)
- Installazione di presidi antincendio
- Adozione di strumentazione e attrezzature di lavoro con omologazione CE

– PARTE SPECIALE L – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

Gennaio 2020

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

1. I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita richiamati dall'articolo 25 octies del d.lgs. 231/2001

Ricettazione (Art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Autoriciclaggio (Art. 648-ter 1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-octies del D. Lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio:

1. Gestione cassette di sicurezza
2. Perfezionamento Credito (Garanzie)
3. Gestione Archivio Unico Informatico (AUI) e segnalazione di operazioni sospette
4. Gestione acquisto beni/servizi
5. Censimento anagrafico e identificazione clientela, adeguata verifica e adeguata verifica rafforzata
6. Gestioni adempimenti di natura tributaria e fiscale
7. Gestione Bonifici in partenza/arrivo (Italia/Estero)
8. Gestione condizioni e adempimenti normativa anti-usura
9. Gestione conti e rapporti dormienti

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio:

- Esecuzione di attività di verifica atte a garantire la conformità dei comportamenti alle disposizioni vigenti in materia di antiterrorismo, antiriciclaggio e autoriciclaggio.
- Procedure di controllo anagrafico della clientela (previsto sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche), per assicurare una corretta identificazione dei soggetti. E' previsto, mediante l'ausilio del sistema informativo, dei l'incrocio con i nominativi inseriti nelle Liste antiterrorismo, prima di procedere

al censimento anagrafico.

- Ai fini della corretta alimentazione dell'Archivio Unico Informatico (AUI) la Banca registra e aggiorna costantemente in tale archivio, le seguenti informazioni:
 - o tipologia e stato (instaurazione o chiusura) del rapporto con descrizione esaustiva, facilmente comprensibile e consultabile;
 - o codice identificativo del rapporto;
 - o data di instaurazione e chiusura del rapporto;
 - o Codice Cliente, dati identificativi del cliente e relativo "ndg", nonché gli estremi del documento di riconoscimento del cliente quando questi è una persona fisica;
 - o Codice Cliente, dati identificativi dell'esecutore e relativo "ndg" ed estremi del documento di riconoscimento dell'esecutore;
 - o Codice Cliente, dati identificativi del Titolare Effettivo e relativo "ndg", estremi del documento di riconoscimento; la registrazione deve contenere il numero di rapporto, cui la qualifica di Titolare Effettivo si riferisce;
 - o Numero univoco della registrazione nell'Archivio Unico Informatico.
- Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indicatori di anomalia previsti dall'art. 41, comma 2 del d. lgs. n. 231/2007 e individuati con successivi provvedimenti attuativi (es. dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali - o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; coinvolgimento di "persone politicamente esposte", come definite all'art. 1 del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successivi aggiornamenti.
- Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.
- Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie
- Specifica normativa interna in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio.
- Adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.
- Procedure volte all'individuazione e segnalazione delle operazioni ritenute potenzialmente sospette effettuata anche tramite una specifica procedura informatica. Inoltre, il responsabile di ciascun punto operativo è tenuto, alla fine di ogni giornata lavorativa, ad effettuare accertamenti sulle operazioni svolte, allo scopo di individuare casi di potenziali operazioni sospette.
- In conformità alle vigenti prescrizioni di legge, la Banca monitora e aggiorna gli strumenti, anche di carattere informatico, volti a garantire l'osservanza delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, del divieto di apertura e utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio anonimi o

con intestazione fittizia, nonché delle misure volte all'adempimento della segnalazione di eventuali infrazioni ai sensi dell'art. 51 co. 1 del D. Lgs. 231/2007.

- Esecuzione degli adempimenti amministrativi, contabili e tributari nel rispetto dei principi contabili di riferimento e della normativa civilistica e fiscale vigente.
- Svolgimento delle attività di sostituto d'imposta in conformità agli impegni assunti con l'affidamento della gestione del servizio.
- Gestione dei rapporti dormienti e degli adempimenti in materia di anti-usura in conformità con le normative di riferimento

– PARTE SPECIALE M – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Gennaio 2020

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. I reati di delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono richiamati dall'articolo 25 novies del d.lgs. 231/2001

Art. 171, comma 1 lett. a) bis e comma 3 L. n. 633/1941

Il reato si configura mediante la messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa; il medesimo comportamento è punito anche quando riguardi opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione.

Art. 171-bis, comma 1 e comma 2 L. n. 633/1941

L'illecito si realizza mediante l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori; riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; estrazione e reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati.

Art. 171-ter L. n. 633/1941

Il reato si perfeziona mediante l'abusiva duplicazione, riproduzione trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e dai diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o di parte di essa.

Art. 171-septies L. n. 633/1941

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione. Il reato si concretizza con la fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo in forma sia analogica che digitale.

Articolo 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633

La norma in esame reprime – qualora il fatto non costituisca più grave reato - la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da

rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati riferiti ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamata dall'articolo 25-novies del d.lgs. 231/01.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

1. Gestione delle licenze software ed eventuali adempimenti SIAE
2. Gestione improprio di contenuti multimediali.

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di delitti in materia di violazione del diritto di autore:

- Adozione di regole comportamentali all'interno del Codice Etico che prevedono il divieto a tutti gli esponenti aziendali, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Banca, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui, assicurando il rispetto delle leggi e delle disposizioni regolamentari nazionali, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà industriale, della proprietà intellettuale e del diritto d'autore.
- Prevista regola comportamentale che richiede ai dipendenti di curare diligentemente gli adempimenti di carattere amministrativo connessi all'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore (software, banche dati, ecc.) nell'ambito dell'utilizzo di applicazioni software di terzi.
- Per quanto attiene all'uso delle dotazioni informatiche è richiesto ai dipendenti di non:
 - utilizzare in azienda apparecchiature informatiche private, connettendole in qualsiasi modo alla rete informatica aziendale;
 - installare sui computer o sui dispositivi aziendali assegnati programmi (software) provenienti dall'esterno ovvero dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (masterizzatori, modem, chiavi USB);
 - duplicare CD e DVD od ogni altro supporto multimediale atto a contenere dati di qualsiasi natura protetti dalla normativa a tutela del diritto d'autore.
- La Banca garantisce che i SW di terzi utilizzati per lo svolgimento delle attività aziendali, siano opportunamente identificati e che il pagamento delle licenze ai rispettivi fornitori, sia oggetto

di un controllo periodico, garantendo nel tempo il monitoraggio della numerosità e le “generalità” degli applicativi di terzi.

- Per quanto attiene all'ideazione e/o gestione di iniziative promo-pubblicitarie, viene preventivamente verificata l'eventuale altrui titolarità di diritti d'autore, diritti di edizione, diritti di utilizzazione economica e / o altri diritti di proprietà intellettuale relativamente alle opere di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo utilizzate, ivi compresi i disegni o i modelli eventualmente protetti ai sensi della normativa sul diritto d'autore. Tali verifiche vengono effettuate attraverso l'utilizzo delle apposite banche dati, anche per il tramite di apposite Agenzie Pubblicitarie qualora la Banca si rivolga a queste per la gestione di iniziative promo-pubblicitarie, e/o deferendo a professionisti tecnico-legali lo svolgimento delle relative indagini. In caso le prescritte verifiche individuino la sussistenza di diritti altrui inerenti alle opere oggetto di indagine, sarà necessario astenersi da qualunque forma di utilizzo e/o riferimento alle stesse.

– PARTE SPECIALE N – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Gennaio 2020

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. I reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria sono richiamati dall'articolo 25 decies del d.lgs. 231/2001

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento al reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-decies del D. Lgs. 231/2001:

1. Gestione tutela legale

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per le attività potenzialmente sensibili al reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria dovranno essere osservati dai soggetti eventualmente coinvolti come testimoni nell'ambito di un procedimento penale a carico della Banca tutti i comportamenti etici disciplinati all'interno del Codice Etico della Banca.

– PARTE SPECIALE O – REATI AMBIENTALI

Gennaio 2020

REATI AMBIENTALI

1.1 delitti commessi in violazione delle norme sulla tutela dell'ambiente sono richiamati dall'articolo 25-undecies del D. Lgs. 231/2001.

In data 18 Agosto 2011 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, rubricato "Attuazione della direttiva 2008/99/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". Mediante tale provvedimento sono state inserite due nuove disposizioni nell'ambito del codice penale e sono state ricomprese numerose fattispecie previste dal D. Lgs. n. 52 del 3.4.2006 (cd. Codice dell'Ambiente) nel novero dei cd. "reati presupposto" di cui alla sezione III del D. Lgs. n. 231/01. Successivamente nel mese di maggio 2015 sono state inserite anche le seguenti fattispecie di illecito: Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.), Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.), Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.), Impedimento del controllo (Art. 452-septies c.p.) e Omessa bonifica (Art. 452-terdecies c.p.).

Tra le principali fattispecie che possono essere considerate in relazione all'attività posta in essere dalla Banca, si evidenziano:

- la "gestione rifiuti non autorizzati", art. 256;
- la "violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari", art. 258;
- il "traffico illecito di rifiuti", art. 259;
- le "attività organizzate propedeutiche al traffico illecito di rifiuti", art. 260;
- Violazione delle disposizione in tema di sistema informatico di controllo della tracciabilità dei Rifiuti - SISTRI, art. 260 bis.

In relazione a tali fattispecie illecite – volte a perseguire chiunque effettui un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni – si ritiene astrattamente ipotizzabile una qualche forma di responsabilità a carico della Società, anche a titolo di concorso con fornitori terzi eventualmente incaricati di porre in essere tali attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati Ambientali

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-undecies del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati ambientali:

- Gestione e smaltimento rifiuti
- Gestione manutenzione e ristrutturazione immobili

3. Il sistema dei controlli i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati ambientali:

- Individuazione di una funzione aziendale con il compito e la responsabilità di coordinare il personale

coinvolto nelle operazioni di smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso dello svolgimento dell'attività Bancaria. (solo nel caso di gestione diretta interna dei rifiuti o gestione degli adempimenti connessi allo smaltimento dei rifiuti)

- Adozione di efficaci procedure per la tracciabilità dei rifiuti, consistenti nella corretta gestione dei formulari (cartacei od elettronici), delle comunicazioni obbligatorie agli enti preposti e nella loro adeguata archiviazione, secondo i termini di legge. (solo nel caso di gestione diretta interna dei rifiuti o gestione degli adempimenti connessi allo smaltimento dei rifiuti)
- Effettuazione di controlli periodici sulle attività oggetto di esternalizzazione per verificare la qualità del servizio con quanto contrattualmente definito.

– PARTE SPECIALE P – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

Gennaio 2020

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1. I delitti in materia di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sono richiamati dall'articolo 25 duodecies del d.lgs. 231/2001

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato [Art. 22 comma 12, 12-bis, D.Lgs.286/98]

L'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000€, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro):

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine [art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286]

Compiere atti diretti a procurare l'ingresso illegale di taluno nel territorio dello Stato italiano o in altro stato estero.

2. Le attività, individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti in materia di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento al reato di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

1. Pianificazione e selezione delle risorse umane
2. Selezione Fornitori
3. Erogazione di finanziamenti

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai protocolli generali, sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

- Nel caso in cui siano stipulati contratti di fornitura, appalto o contratti di somministrazione di lavoro con società esterne, la banca fa sottoscrivere clausola che prevede le società fornitrici di servizi sono tenute ad osservare le regole e i protocolli di condotta adottati dalla Banca in riferimento all'assunzione e alla selezione del personale, ivi comprese le regole contenute nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico.
- Nei contratti di appalto e somministrazione di lavoro, è inserita una clausola risolutiva espressa in forza della quale l'inosservanza del divieto di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato costituirà grave inadempimento contrattuale e giustificherà la risoluzione dell'accordo, su istanza della Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del c.c.

– PARTE SPECIALE Q – RAZZISMO E XENOFOBIA

Gennaio 2020

REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

1.1 reati di razzismo e xenofobia sono richiamati dall'articolo 25 terdecies del d.lgs. 231/2001

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (art. 604 bis co. 3 c.p.)

Propaganda, istigazione e incitamento fondata in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di razzismo e xenofobia

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di razzismo e xenofobia:

1. Tutte le attività

3 Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di razzismo e xenofobia:

- La Banca ha previsto specifiche regole di condotta all'interno del codice etico che disciplinano i comportamenti che i dipendenti della Banca nel corso delle proprie relazioni devono tenere nei confronti di risorse interne o esterne all'istituto appartenenti a etnie o religioni differenti dalle proprie.

– PARTE SPECIALE R – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE

Ottobre 2020

I REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

1 I reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati sono richiamati dall'articolo 25 quaterdecies del D. Lgs. 231/2001

La legge n. 39 del 3 maggio 2019 ha dato attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. L'art. 5 c. 1 della legge in questione inserisce nel D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, un nuovo art. 25 quaterdecies.

L'intervento normativo si basa sulla previsione della responsabilità della persona giuridica anche per le frodi sportive ed il gioco illegale, con espresso richiamo alla disciplina vigente, contenuta negli artt. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. La richiamata legge nazionale punisce all'art. 1 il delitto di frode sportiva, intesa come offerta o promessa di denaro, ovvero atto fraudolento, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello del corretto e leale svolgimento della competizione.

L'art. 4, più articolato e complesso, racchiude diverse fattispecie contravvenzionali, riferite al gioco ed alle scommesse illegali.

Frode in competizioni sportive (Art. 1 legge 13 dicembre 1989, n. 401)

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa – (Art. 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401)

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa

pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

Le sanzioni previste dal nuovo articolo 25-quaterdecies per la violazione di tali fattispecie comprendono anche l'interdizione, nel caso di delitti, per una durata non inferiore ad un anno. Sul versante della responsabilità personale, invece, rilevante appare l'introduzione della confisca penale obbligatoria, anche per equivalente, prevista dall'art. 4 del DDL, anche in caso di applicazione della pena su richiesta.

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di Frode in competizioni sportive

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-quaterdecies del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di frode in competizioni sportive:

- 1 Gestione del Credito, concessione e revisione.

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di frode in competizioni sportive:

- Il Regolamento del Credito, definisce compiti, responsabilità e modalità funzionali alla valutazione delle finalità perseguite dalla clientela con operazioni di finanziamento e/o affidamento, acquisendo preventivamente tutte le necessarie od opportune informazioni operative concernenti il cliente affidatario.
- Particolare attenzione deve essere posta nei confronti della clientela operante nei settori merceologici ritenuti sensibili alla fattispecie di reato esaminata (es. operatività della società nell'ambito del gioco di scommesse on line, della gestione di concorsi, della organizzazione di competizioni sportive, ecc. assegnati per legge o concessione dallo Stato o da altro ente concessionario).
- Divieto per gli esponenti aziendali ed i collaboratori di porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato presupposto dell'articolo 25-quaterdecies del D. Lgs. 231/2001.
- Divieto di stipulare contratti e/o effettuare operazioni commerciali e/o finanziarie che, sia in via diretta che per il tramite di soggetti interposti, concorrano alla commissione di reati presupposto dell'articolo 25-quaterdecies del D. Lgs. 231/2001.

- Divieto di affittare o concedere in comodato d'uso gratuito locali e spazi aziendali a privati, organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi allo scopo, anche occasionale e/o accessorio ad altre finalità, di tenere al loro interno attività, ancorché legali, di giochi, di scommesse, di concorsi pronostici.
- Nel caso alla Banca sia proposta un'operazione che presenta un profilo di rischio per i reati di cui alla presente fattispecie, essa deve essere valutata preventivamente coinvolgendo anche l'OdV, il cui parere sarà inserito a corredo istruttorio in sede di delibera.

- PARTE SPECIALE S - REATI TRIBUTARI

Ottobre 2020



I REATI TRIBUTARI

1. I reati tributari richiamati dall'articolo 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) (ultime modificazioni con D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) (ultime modificazioni con D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, e' punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, e' superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e' superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) (ultime modificazioni con D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) (ultime modificazioni con D. L. 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati tributari

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001 (Reati Tributari).

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati tributari:

1. Gestione della contabilità ordinaria e del servizio amministrativo
2. Gestione della fatturazione attiva/passiva
3. Gestione oneri deducibili
4. Gestione IVA
5. Gestione degli adempimenti dichiarativi periodici e calcolo imposte
6. Gestione degli adempimenti fiscali, tributari e di sostituto d'imposta
7. Comunicazione informative ad Agenzia delle Entrate

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato:

- Predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario, nel rispetto dei principi civilistici e fiscali vigenti:
 - o Identificazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione od unità organizzativa deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alla funzione responsabile;
 - o Previsione di istruzioni rivolte alle unità organizzative che indichino dati e notizie che è necessario fornire alla funzione preposta alla redazione del bilancio per le chiusure periodiche;
 - o Mappatura a sistema dei conti ed i relativi saldi del bilancio di verifica per la corretta riconduzione dei saldi ai conti del bilancio di esercizio;
 - o Registrazioni contabili riferite ad un esercizio siano effettuabili solo nei periodi di contabilizzazione aperti;
 - o Sistema che non consente la duplicazione dei numeri delle registrazioni contabili.
- Mantenimento di una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in generale.
- Controlli da parte della Società di Revisione incaricata del controllo contabile.
- Sistema di monitoraggio e controllo del rischio fiscale afferente ai processi aziendali e di business e dei contenziosi fiscali.
- Fornitura di informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

- PARTE SPECIALE T - REATI DI CONTRABBANDO

Maggio 2021

I REATI DI CONTRABBANDO

1. I reati di contrabbando sono richiamati dall'articolo 25 sexiesdecies del d.lgs. 231/2001

Reati di contrabbando (Artt. 282 e ss. del d. lgs 43/1973)

I reati di contrabbando, previsti dagli artt. 282 e s.s. del D.P.R. 43/1973, puniscono una serie complessa di comportamenti accomunati dalla sottrazione delle merci al controllo doganale e dalla conseguente evasione dei diritti di confine. Con il termine diritti di confine si fa riferimento ai dazi di importazione e a quelli di esportazione, ai prelievi e alle altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, ai diritti di monopolio, alle sovrimposte di confine e ad ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

Nello specifico i delitti di contrabbando vengono delineati nel Titolo VII Capo I del D.P.R. 43/1973 (c.d. testo unico delle leggi in materia doganale) agli artt. da 282 a 301:

- Articolo 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali);
- Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine);
- Articolo 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci);
- Articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea);
- Articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doganali);
- Articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali);
- Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali);
- Articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione);
- Articolo 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti);
- Articolo 291 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea);
- Articolo 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
- Articolo 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
- Articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
- Articolo 292 (Altri casi di contrabbando);
- Articolo 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato);
- Contravvenzioni del Titolo VII Capo II, cioè ai fatti ivi previsti ma solo se superano i 10 mila euro di diritti di confine evasi (articoli 302 e seguenti).

L'art. 295 TU Doganale dispone che per i delitti previsti negli articoli precedenti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando, nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita.

L'ultimo comma prevede, per gli stessi delitti, che alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di euro 49.993.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d. lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di Contrabbando

Relativamente ai reati di contrabbando, i rischi di commissione dei medesimi possono presentarsi nell'ambito dei processi relativi all'acquisizione di beni e/o servizi oggetto d'importazione che siano assoggettati al pagamento di diritti di confine.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001:

- 1 acquisto di beni di provenienza extra UE omettendo il versamento dei diritti di confine eventualmente dovuti - Gestione acquisti di beni e servizi.

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Nell'ambito dei processi relativi agli acquisti di beni e servizi, il sistema dei controlli e dei presidi si fonda sui seguenti principi:

- Formalizzazione chiara delle deleghe di spesa assegnate a ciascun soggetto autorizzato all'acquisto di beni e/o servizi, con la previsione di obblighi di rendicontazione periodica in merito all'esercizio delle deleghe;
- divieto di introdurre merci che violino prescrizioni, divieti e limitazioni di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale;
- Segnalazione dei comportamenti difforni alle previsioni del Modello all'Organismo di Vigilanza da parte del personale che ne abbia notizia.